

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 giugno 2023, n. 29

Legge regionale 11/2012, articolo 16. Estinzione della Comunità montana "Alto canavese"



ATTO 29/2023/XI

DEL 16/06/2023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge regionale 11/2012, articolo 16. Estinzione della Comunità montana "Alto canavese"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i. (*Disposizioni organiche in materia di Enti locali*), in particolare:

- all'articolo 4, prevede le modalità di costituzione delle Unioni di comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi;
- all'articolo 8, delinea il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali e, attraverso l'adozione della Carta delle forme associative del Piemonte, determina gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata e sancisce l'istituzione delle forme associative presenti sul territorio regionale;
- all'articolo 12, sancisce la costituzione delle Unioni montane di comuni e regola le modalità di successione delle preesistenti Comunità montane;
- agli articoli 14 e 15, prevede la nomina di un commissario individuato per definire ed attuare le procedure di liquidazione al fine del superamento delle comunità montane;
- all'articolo 16, attribuisce al Presidente della Giunta regionale il compito di dichiarare estinta la comunità montana, con proprio decreto, al termine delle procedure di liquidazione, prevedendo altresì la possibilità di adottare ogni atto necessario alla liquidazione della comunità montana e alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ente estinto;
- all'articolo 18, detta norme in materia di personale delle comunità montane;

Preso atto che:

- nel corso del progressivo processo di superamento delle comunità montane, nell'ambito della Comunità montana "Alto Canavese" si sono costituite: l'Unione montana "Alto Canavese", l'Unione montana "Val Gallenca", mentre non ha aderito a nessuna unione il comune di Cuornè;
- successivamente il comune di Rocca Canavese, prima facente parte dell'Unione montana Alto Canavese, ha receduto dalla stessa (con DCC n. 27 del 24/6/2019) a far data dal 1/1/2020, e ad oggi non fa parte di alcuna unione montana.

Premesso, inoltre, che:

- le medesime Unioni sono state inserite via via nella Carta delle forme associative del Piemonte vista la rispondenza delle Unioni ai requisiti di aggregazione richiesti dalla l.r. 11/2012;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 29-2051 del 1° settembre 2015 e n. 45-3273 del 9 maggio 2016 hanno conferito rispettivamente all'Unione montana Alto Canavese e all'Unione montana Val Gallenca le funzioni amministrative e i compiti, già di competenza della comunità montana, disciplinati dalle disposizioni normative citate nelle medesime delibere, la deliberazione di C.C. n. 42 del 30/11/2015 del comune di Cuornè ha approvato la convenzione per l'esercizio in forma associata con l'Unione montana Val Gallenca delle predette funzioni, mentre la deliberazione del C.C. n. 24 del 17/9/2020 del comune di Rocca Canavese ha approvato la convenzione per l'esercizio in forma associata delle richiamate funzioni con l'Unione montana Alto Canavese;
- con D.G.R. n. 10-4587 del 23 gennaio 2017 si è provveduto a nominare, tra gli altri e ad integrazione delle DD.G.R. n. 21-4312 del 05/12/2016, n. 15-4571 e n. 16-4572 del 16/01/2017, la d.ssa Patrizia Quattrone Commissario liquidatore regionale per la conclusione delle procedure di liquidazione della Comunità montana Alto Canavese;
- con la deliberazione n. 28-8812 del 18 aprile 2019 la Giunta regionale ha preso atto della relazione e dell'ipotesi di liquidazione e riparto presentata dal suddetto commissario, dettando quindi disposizioni per l'ulteriore corso della liquidazione della Comunità medesima ad eccezione del trasferimento della quota di partecipazione nel Consorzio Azienda Servizi Ambiente in amministrazione straordinaria (ASA), del riparto delle attività e passività connesse al contenzioso medesimo, rinviando il trasferimento al momento della definizione del medesimo a seguito di sentenza da parte della Corte d'Appello.

Preso atto che:

- a seguito dell'approvazione e dell'attuazione del Piano di riparto, il Commissario pro-tempore ha redatto, in data 30.12.2019 (rif. Prot. 15129) la Relazione a "Conclusione gestione liquidatoria economico finanziaria della Comunità montana "Alto Canavese. Trasmissione conto consuntivo straordinario", da cui risulta che si è provveduto a dare completa attuazione al predetto Piano di riparto, salvo il trasferimento della quota ASA; i residui beni mobili e immobili sono stati trasferiti agli Enti subentranti per le procedure residuali di valorizzazione/destinazione degli stessi ai sensi del piano di riparto approvato con DGR n. 8812 del 18/4/2019;
- con decreto commissariale n. 22 del 6 novembre 2019 l'Unione montana "Alto Canavese" è stata individuata quale Ente subentrante negli adempimenti residuali, restanti ed eventuali, facenti capo alla Comunità montana, conseguenti e connessi eventualmente ancora occorrenti al perfezionamento della liquidazione;
- con decreto commissariale n. 25 del 20/12/2019 il commissario liquidatore pro-tempore della Comunità montana Alto Canavese ha provveduto a formalizzare la conclusione delle procedure di liquidazione della Comunità montana, approvando il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019, unitamente alla relazione sulla gestione dell'Ente, oltre all'assegnazione agli Enti subentranti alla Comunità montana dell'avanzo libero di amministrazione trasmettendo altresì al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria generale dello Stato la richiesta di chiusura della contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente e di disattivazione del codice SIOPE;
- con decreto commissariale n. 1 del 2 agosto 2021 il commissario liquidatore arch. Maria Luisa Tabasso (succedutasi alla dott.ssa Quattrone) ha stabilito di prendere atto della relazione sullo stato di attuazione delle procedure liquidatorie della Comunità montana Alto canavese redatta dal commissario pro-tempore dott.ssa Patrizia Quattrone il 30/12/2019, ha approvato la relazione finale conclusiva delle procedure di liquidazione redatta dallo stesso commissario in data 2/8/2021 ed allegata al provvedimento richiamato, ed ha trasferito le quote di

partecipazione ASA all'Unione montana "Alto canavese" che dovrà provvedere alla suddivisione in base alle quote di partecipazione facenti capo agli Enti successori.

Preso atto, inoltre, che:

- la sentenza n. 1910/2019 della Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, pubblicata il 28 novembre 2019, ha accolto l'appello della Comunità montana contro il lodo ASA dichiarando che nulla è dovuto dalle Comunità montane, dalle unioni e dai comuni al Consorzio ASA e a Unicredit;
- per quanto concerne il contenzioso ASA, alla data di adozione del presente decreto, per il procedimento in Cassazione non è ancora stata fissata l'udienza in Camera di Consiglio né è intervenuta Sentenza.

Dato atto che, come da verifiche del Settore "Gestione liquidatoria comunità montane", risulta:

- non più procrastinabile procedere al completamento della procedura di chiusura della Comunità montana, non soltanto per consentire alle Unioni montane una normale gestione delle attività, ma anche per evitare di mantenere attivo un Ente che ha esaurito da tempo i suoi compiti istituzionali, con conseguenti possibili responsabilità erariali;
- opportuno prevedere che l'Unione montana "Alto Canavese", individuata, con il decreto commissariale n. 22/2019 come ente subentrante negli adempimenti residuali, restanti ed eventuali, facenti capo alla Comunità montana, e, con il decreto commissariale n. 1/2021, come titolare delle quote di partecipazione ASA già facenti capo alla comunità montana, porti a compimento la procedura relativa al trasferimento delle quote ASA ad Unioni montane e comuni successori;
- la quota di partecipazione, con i rapporti attivi e passivi ad essa correlati, della CM in ASA, pari al 25 %, risultante dalla somma delle quote precedentemente detenute è come di seguito suddivisa nel rispetto di quanto previsto nell'atto costitutivo del Consorzio, in base al numero di abitanti insistenti su ciascun Ente dedotto dall'ultimo censimento ISTAT:

Ente	Abitanti%	% quota ASA
UM Val Gallenca	22%	5,50%
UM Alto Canavese	29,66%	7,42%
Comune Cuornè	41,18%	10,29%
Comune di Rocca Canavese	7,16%	1,79%
	100	25

- che i criteri sopra determinati potranno essere modificati, in caso di volontà unanime degli enti destinatari, con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale;
- per i motivi sopra esposti, ricorrano le condizioni per dichiarare l'estinzione della Comunità montana "Alto Canavese", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale 11/2012 e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Il Presidente

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i. ;

decreta

- di dichiarare estinta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 11/2012, la Comunità montana "Alto Canavese", sulla base del decreto commissariale del liquidatore regionale n. 25 del 20 dicembre 2019 e del Decreto commissariale n. 1 del 2 agosto 2021, nonché della relazione finale sulla liquidazione dell'Ente del 2 agosto 2021, dando atto che le quote di partecipazione in ASA della Comunità montana Alto Canavese, ed i relativi rapporti giuridici attivi e passivi ad essa correlati, sono ripartiti secondo quanto delineato in premessa;
- di disporre che, per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 11/2012, l'Unione montana "Alto Canavese", individuata, come in premessa rappresentato, con il decreto commissariale n. 22/2019 come ente subentrante negli adempimenti residuali, restanti ed eventuali, facenti capo alla Comunità montana, e, con il decreto commissariale n. 1/2021, come titolare delle quote di partecipazione ASA già facenti capo alla comunità montana, porti a compimento la procedura relativa al trasferimento delle quote ASA ad Unioni montane e comuni successori sulla base di quanto definito in premessa;
- di disporre che, in caso di volontà unanime da parte degli enti destinatari, i criteri di ripartizione, come definiti in premessa, possono essere modificati con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio